



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze



Ministero
dell'Ambiente e
della tutela del
territorio



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
Magistrato alle Acque di
Venezia



Commissario Delegato per
l'Emergenza Socio
Economico Ambientale
relativa ai Canali Portuali di
Grande navigazione

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE VENETO**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
CONFINAMENTO, TRAMITE MARGINAMENTO
DELLE SPONDE, DELLE AREE A TERRA INCLUSE
NEL PERIMETRO DEL SITO DI BONIFICA DI
INTERESSE NAZIONALE DI VENEZIA - PORTO
MARGHERA E DI GESTIONE DEI SEDIMENTI PIÙ
INQUINATI PRESENTI NEI CANALI INDUSTRIALI E
PORTUALI**

Aprile 2006



PREMESSE

- VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e s.m.i.;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e s.m.i.;
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e s.m.i.;
- VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59" e s.m.i.;
- VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. che, tra l' altro, all' articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di Programma;
- VISTO l'articolo 2, comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e s.m.i., che, tra l'altro, detta la disciplina della programmazione negoziata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- VISTA la Delibera CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge n.662/1996;

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma Quadro costituisce un impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, la progettazione, l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità ed i termini dell'Accordo medesimo;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Veneto, approvata dal CIPE e sottoscritta in data 9 maggio 2001, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune da attuarsi attraverso la stipula di Accordi di programma quadro dettando i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli Accordi stessi;

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.i.m., recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale" ed il Decreto del presidente della repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante "Regolamento di organizzazione del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio";

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e s.i.m. che, all'articolo 17, reca la disciplina delle bonifiche e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che all'art. 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico ed individua il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, relativo al "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22" e s.i.m.;

CONSIDERATO che chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti fissati dalla norma, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica, e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento;

CONSIDERATO che se il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito inquinato, né altro soggetto interessato, i necessari interventi di messa in sicurezza di emergenza, di bonifica e

ripristino ambientale o di messa in sicurezza permanente nei siti nazionali, sono assicurati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 23 febbraio 2000, (pubblicato in G.U. 3 marzo 2000) con il quale si è perimetrato il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di "Venezia - Porto Marghera";

CONSIDERATO che il perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera comprende un'area "a terra" di 3200 ha, comprensiva di canali portuali per altri 350 ha, nonché un'area lagunare di circa 2.200 ha, e che l'area lagunare perimetrata si inserisce in un più vasto ambito di 3.700 ha nel quale vige il divieto di pesca per la presenza di inquinanti;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 settembre 2001, n. 468, recante il "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale";

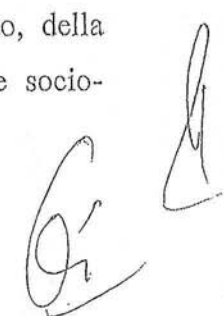
VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2006)" e s.m.i. che reca disposizioni in ordine al risarcimento del danno ambientale ed alla realizzazione degli interventi nei siti di bonifica di interesse nazionale;

VISTA la Legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";

VISTA la legge 366/1963 recante "Norme relative alla laguna di Venezia e Marano e Grado";

VISTA la Legge 16 aprile 1973, n. 171 "Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinanti delle acque", recante gli interventi per la salvaguardia di Venezia che si pone come obiettivo la protezione dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della Città di Venezia e della sua laguna, nonché la tutela dell'equilibrio idraulico e la preservazione dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque; definendo inoltre, le competenze dello Stato, della Regione e dei Comuni in merito alla salvaguardia fisica, ambientale e socio-



economica di Venezia e della sua laguna assegnando competenze diverse alle Amministrazioni in funzione delle specifiche competenze;

VISTO il D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962 inerente alla tutela della Città di Venezia e del suo territorio dagli inquinanti delle acque, in attuazione della Legge 171/73, che definisce le tecnologie di depurazione dei reflui da adottare in relazione alle diverse tipologie produttive, fissando limiti qualitativi per gli scarichi in laguna, sia per le acque industriali che per le acque urbane;

VISTA la Legge 29 novembre 1984, n. 798 recante i nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, che rifinanzia la Legge 171/73 apportando alcune varianti e modifiche alla medesima;

VISTA la Legge 8 novembre 1991, n.360, nella quale viene affidata al Ministero dell'Ambiente la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venezia e del suo bacino scolante;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 139 recante gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

VISTO il DM del 30 luglio 1999 che determina le concentrazioni massime ammissibili delle varie sostanze, degli scarichi nella laguna di Venezia e nei corsi d'acqua del bacino scolante;

VISTO che il sistema normativo prevede una serie articolata ed integrata di attività miranti a ridurre, fino ad eliminare, le cause del degrado ambientale e a ripristinare l'ambiente lagunare;

ATTESO che il Magistrato alle Acque di Venezia è competente alla realizzazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna indicati dall'art.3 della Legge 29.11.1984, n.798;

ATTESO che la realizzazione dei suddetti interventi è stata affidata al Consorzio Venezia Nuova in forza di concessione assentita con gli atti convenzionali rep. 6479/1985 e, quindi, rep. 7191 del 4.10.1991 e successivo atto aggiuntivo rep. 7288 del 16.4.1992;

ATTESO che per la compiuta realizzazione degli interventi affidati in concessione è stato redatto dal Magistrato alle Acque di Venezia, un Piano Generale degli Interventi, approvato nella seduta del 19.6.1991 dal Comitato di Indirizzo

Coordinamento e Controllo che, ai sensi dell'art.4 della L.798/1984, presiede l'attuazione dei magisteri contemplati dalla legislazione speciale per Venezia;

ATTESO che tale Piano Generale degli Interventi è stato altresì richiamato dall'art.3 della L.139/1992;

ATTESO che, tra le opere di cui al predetto Piano Generale degli Interventi, sono ricompresi gli interventi finalizzati all'arresto ed all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare ed all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, previsti dall'art. 3 lett. a) L. 798/1984 ;

CONSIDERATO che, in attuazione delle previsioni programmatiche di cui al riferito piano generale degli interventi, il Consorzio Venezia Nuova, in qualità di concessionario del Magistrato alle Acque di Venezia, ha predisposto il progetto generale di massima degli interventi volti all'arresto ed all'inversione del processo di degrado dell'ambiente lagunare, approvato con D.I. del 25.7.1995;

CONSIDERATO che, sulla base del riferito progetto generale di massima, il Magistrato alle Acque di Venezia ha avviato, attraverso il proprio concessionario, Consorzio Venezia Nuova, gli interventi preordinati al riequilibrio idromorfologico della laguna di Venezia nonché all'arresto ed all'inversione del processo di degrado dell'area lagunare;

VISTO il "Progetto generale degli interventi per il recupero morfologico della laguna" approvato dal Magistrato alle Acque - Comitato Tecnico di Magistratura nelle adunanze del 12 giugno 1992 e 9 luglio 1993;

ATTESO che il Magistrato alle Acque di Venezia provvede al costante aggiornamento del "Piano per il recupero morfologico e per la qualità delle acque e dei sedimenti della laguna" allo scopo di adeguare le attività ai più avanzati criteri di tutela ambientale;

CONSIDERATO che l'area di Venezia - Porto Marghera è caratterizzata da una contaminazione dei suoli e delle falde estremamente elevata dovuta alla presenza di organo clorurati ed alogenati in genere, con concentrazioni da quattro a sette ordini di grandezza superiori al limite normativo e alla presenza di metalli, in particolare l'arsenico e il mercurio, di idrocarburi policiclici aromatici e di clorobenzeni;

CONSIDERATO lo stato di grave contaminazione dell'acqua lagunare e dei canali industriali, riconducibile principalmente a nutrienti e inquinamento termico, metalli,

microinquinanti organici, di cui il contributo di PCB e diossine è il più importante ed esaclorobenzene, come è confermato dalle misure eseguite dal Magistrato alle Acque di Venezia sia all'interno dei canali che nell'area lagunare antistante;

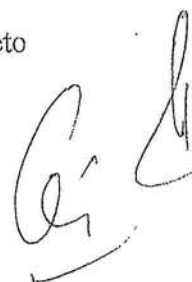
CONSIDERATO che i risultati delle attività di caratterizzazione dei sedimenti presenti nei canali portuali e industriali nel perimetro del S.I.N. di Venezia - Porto Marghera ad oggi disponibili, hanno evidenziato uno stato di qualità ambientale particolarmente compromesso dovuto principalmente a metalli pesanti (As, Cd, Hg, e Pb), microinquinanti organici, quali PCB, IPA e PCDD/F;

ATTESO che l'obiettivo di riduzione degli inquinanti presenti nell'area di Porto Marghera e, più in generale, nella laguna di Venezia è stato perseguito attraverso azioni mirate a:

- ridurre gli scarichi inquinanti provenienti dal bacino scolante e sversanti in laguna;
- eliminare gli scarichi inquinanti provenienti dall'area industriale di Porto Marghera;
- arrestare il carico inquinante trasferito dalle acque superficiali e sotterranee provenienti dalle aree industriali di Porto Marghera attraverso il marginamento delle sponde dei canali industriali e portuali di Porto Marghera;
- eliminare i sedimenti inquinati presenti nei canali industriali e portuali di Porto Marghera;
- migliorare la qualità dei sedimenti presenti sui fondali lagunari prospicienti Porto Marghera.

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Ambiente del 1 ottobre 1996 che individua la conterminazione delle sponde dei canali industriali e il loro escavo come soluzioni prioritarie per impedire il rilascio di inquinanti verso le acque lagunari e ne dispone l'avvio da parte del Magistrato alle Acque e dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO l'Accordo di programma per la chimica di Porto Marghera, sottoscritto in data 21 ottobre 1998 dal Ministro dell'Ambiente, dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici, dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Venezia, dal Comune di Venezia, dall'Autorità Portuale di Venezia, dalle Parti Sociali, dalle Aziende della chimica ed approvato con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 1999;



CONSIDERATO che il suddetto Accordo si pone come obiettivo di costituire e mantenere nel tempo a Porto Marghera le condizioni ottimali di coesistenza tra la tutela dell'ambiente e lo sviluppo produttivo;

CONSIDERATO che l'Accordo per la chimica indica, tra gli altri, l'obiettivo di "risanare e tutelare l'ambiente attraverso azioni di disinquinamento, bonifica e/o messa in sicurezza dei siti" collocati nell'area presa in considerazione dall'Accordo e che, a tal fine, prevede la realizzazione degli interventi di conterminazione lagunare e di escavo dei canali;

VISTO l'Atto Integrativo dell'Accordo per la chimica, stipulato in data 15 dicembre 2000 per integrare le azioni previste dall'Accordo medesimo con la specifica normativa successivamente intervenuta in materia di bonifiche dei siti inquinati (DM 471/99);

VISTO il "Master Plan" delle bonifiche dei siti inquinati di Porto Marghera, approvato dall'apposita Conferenza dei servizi in data 22 aprile 2004, che individua gli interventi nonché le priorità ed i tempi delle iniziative da assumere nel sito, in modo da pianificare le scelte strategiche di intervento di recupero produttivo, occupazionale, di tutela ambientale e sanitaria in un contesto unitario;

CONSIDERATO che, con parere del 19/02/2002, la Segreteria Tecnica dell'Accordo della Chimica ha stabilito che *"L'avvio a realizzazione delle opere di marginamento dei canali industriali con le modalità costruttive previste dal Master Plan è azione coerente con quanto richiesto all'ultimo capoverso del punto 1 dell'art. 3 dell'Atto Integrativo, poiché presenta i requisiti funzionali e i presupposti d'idoneità atti a contenere efficacemente la diffusione degli inquinanti in laguna e quindi può costituire sia opera di messa in sicurezza d'emergenza."* ai sensi del D.M. 471/99 sia "misura di sicurezza" per le bonifiche che verranno attuate all'interno delle aree marginali;

CONSIDERATO che il "Master Plan", in particolare, descrive e pianifica gli interventi di marginamento inserendoli in un contesto strategico unitario di intervento e individua, per il confinamento complessivo dell'intero Sito di Interesse Nazionale, componendo criteri geografici e criteri idraulici, che massimizzano la separazione fra suoli contaminati e laguna, un sistema di quindici macroaree, definite "Macroisole":

- Macroisola delle Raffinerie;
- Macroisola dei Serbatoi;
- Macroisola Ia Zona Industriale;
- Macroisola Portuale;
- Macroisola del Vecchio Petrolchimico;
- Macroisola del Nuovo Petrolchimico;
- Macroisola di Fusina;
- Macroisola di Passo Campalto;
- Macroisola Nord;
- Macroisola di S. Giuliano;
- Macroisola di Forte Marghera - Isola delle Statue;
- Macroisola di Malcontenta;
- Macroisola delle Tresse;
- Macroisola aree agricole;
- Macroisola Campalto Osellino.

CONSIDERATO che l'intervento di marginamento verso i canali e di retromarginamento a monte presuppone la chiusura di ciascuna macroisola tramite "sistemi fisici" che intercettino completamente la falda del riporto ed il primo acquifero in pressione;

CONSIDERATO che a tergo delle opere di marginamento e retromarginamento è previsto un sistema di drenaggio delle acque di falda inquinate che consenta di mantenere un equilibrio del livello statico della falda e che si prevede di collettare le acque di falda drenate verso l'impianto di trattamento integrato di Fusina, dove verranno depurate in un apposito modulo ed avviate al riutilizzo per gli usi compatibili nell'area industriale;

CONSIDERATO che, delle 15 macroisole individuate, per 2 (Agricola e Campalto-Osellino) non sono previsti interventi di marginamento, mentre riguardo alle restanti, ad oggi, risultano approximate le macroisole delle Tresse e di Passo Campalto e per altre 11 macroisole che racchiudono la quasi totalità dell'area industriale (Raffinerie, Serbatoi, I zona industriale, Portuale, Vecchio Petrolchimico, Nuovo Petrolchimico, Malcontenta, Fusina, Nord, San Giuliano, Forte Marghera-Isola delle Statue) sono già stati realizzati o sono comunque già presenti porzioni significative di marginamento, mentre i progetti dei rimanenti tratti sono stati già approvati dalle Conferenze di Servizi decisorie in attuazione al DM 471/99;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 3.1 lett. a) dell'Accordo di programma per la chimica, è stata affidata al Magistrato alle Acque di Venezia (MAV) e all'Autorità

Portuale di Venezia (APV) la realizzazione delle opere di marginamento delle sponde delle aree industriali presenti all'interno del Perimetro del sito di interesse nazionale, con l'obiettivo non solo della messa in sicurezza nei riguardi delle acque lagunari, ma anche di consentire l'attuazione del Piano Regolatore Portuale, rispettando le caratteristiche delle sezioni dei canali navigabili e garantendo l'utilizzo portuale di alcune sponde;

CONSIDERATO che i due soggetti obbligati stanno attualmente portando avanti in forma coordinata la progettazione e la realizzazione sia degli interventi di marginamento e retromarginamento che delle opere di banchinamento;

CONSIDERATO che al punto 3.1 lettera c) dell'Accordo per la chimica è previsto che si provvederà *"a ripetere quanto anticipato presso le Aziende risultanti, in sede giurisdizionale o transattiva, responsabili dell'inquinamento"* recuperando, anche attraverso la sottoscrizione di transazioni, le risorse investite nella realizzazione delle opere di marginamento e di escavo dei canali;

CONSIDERATO che, dal canto loro, le aziende presenti nel Sito hanno un autonomo obbligo di provvedere a loro spese alla messa in sicurezza di emergenza e alla bonifica delle proprie aree inquinate in modo tale da arrestare ed impedire la fuoriuscita di inquinanti dai terreni o dalle falde sottostanti le rispettive proprietà;

CONSIDERATO che al punto 9.3 del Master Plan, in cui sono descritte le tipologie degli interventi di messa in sicurezza, gli interventi di marginamento vengono definiti atti a svolgere efficacemente una funzione di messa in sicurezza d'emergenza, i soggetti privati, attraverso la sottoscrizione di accordi transattivi che prevedono la corresponsione di un contributo al costo del marginamento sostenuto dal Magistrato alle Acque, possono assolvere ai propri obblighi di messa in sicurezza d'emergenza nei confronti della fuoriuscita di acque inquinate verso la laguna;

CONSIDERATO che lo Stato può agire per il risarcimento di un eventuale danno ambientale, ai sensi dell'art. 18 della Legge 8.7.1986 n. 349, nei confronti non solo del soggetto cui debba attribuirsi la responsabilità diretta dell'inquinamento del sito di sua proprietà ma anche, ai sensi dell'art. 2051 cc., del custode della cosa inquinata che abbia omesso di intervenire tempestivamente per impedire che

A

ms

Gi

l'inquinamento, in origine circoscritto alla sua proprietà, si diffondesse ed interessasse risorse e beni ambientali circostanti;

CONSIDERATO che che per la realizzazione delle opere di marginamento lo Stato ha già autonomamente investito 184.228.000 € circa;

CONSIDERATO che, ad oggi, sono stati sottoscritti Accordi transattivi tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Magistrato alle Acque di Venezia e le seguenti aziende: Montedison (ora Edison), Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing, Api S.p.A., Enel Produzione S.p.A., Esso Italiana S.r.l., IES S.p.A., Solvay Solexis S.p.A., Italiana Coke S.p.A. ed Intermodale Marghera S.r.l., Syndial S.p.A., Alumix S.p.A., Pilkington S.p.A., Edison S.p.A., Crion Produzioni Sapio e Sapio Industrie, Italgas S.p.A., per un importo totale pari a 529.558.222,92;

CONSIDERATO che gli interventi di marginamento rappresentano anche l'elemento strategico sul quale si possono basare i progetti di bonifiche delle falde e dei suoli, consentendo l'applicazione di tecniche basate sulla degradazione degli inquinanti in tempi medio lunghi e con costi minori;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente, attraverso lo strumento delle Conferenze di Servizio istruttorie e decisorie per la bonifica (ai sensi del DM 471/99), insieme agli altri Enti territoriali competenti (Regione, Provincia, Comune, MAV e APV) ed agli organi istituzionali (tra questi: ICRAM, ISS, APAT, Arpav), sta gestendo le attività di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica ai sensi del DM 471/99 relativamente alle aree pubbliche e a quelle private, in un'ottica di sinergia e accelerazione degli interventi;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la caratterizzazione e la bonifica delle aree pubbliche, ad oggi risultano essere già stati approvati alcuni progetti definitivi di bonifica (parte del Parco S. Giuliano, impianto DP3, messa in sicurezza zone 45 e 48, area TD12, Corti femminili Villaggio S. Marco), che, attualmente, la quasi totalità dei soggetti privati presenti nel Sito ha realizzato una dettagliata caratterizzazione sullo stato dell'inquinamento delle proprie aree e ha inviato al Ministero dell'Ambiente gli esiti delle stesse, che gli stessi soggetti stanno procedendo alla progettazione degli interventi di bonifica dei suoli e della falda;

ATTESO che il Magistrato alle Acque di Venezia sta svolgendo le attività di marginamento e retromarginamento nonché di escavo e gestione dei sedimenti dei canali di propria competenza;

CONSIDERATO che, in virtù delle risorse disponibili, il Magistrato alle Acque di Venezia ha sottoscritto con il Consorzio Venezia Nuova appositi Atti Attuativi della Convenzione Generale rep. 7191/1991 per avviare una serie di interventi di marginamento mediante l'adozione delle modalità costruttive definite nel Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera;

CONSIDERATO che, peraltro, è stato definito il quadro degli interventi che rientrano nelle attribuzioni del Magistrato alle Acque di Venezia ai sensi dell'art. 3 lett. a) della L. 798/1984 e del punto 3.1 lett. a) dell'Accordo per la Chimica;

ATTESO che il fabbisogno complessivo per gli interventi di marginamento e di retromarginamento a carico del Magistrato alle Acque nonché di escavo e gestione dei sedimenti dei canali a carico del Magistrato alle Acque medesimo è stimato in 903.948.000,00 €;

CONSIDERATO che gli interventi di bonifica dei sedimenti inquinati presenti sui fondali lagunari nell'area antistante Porto Marghera sono previsti tra gli obblighi posti in capo ai soggetti pubblici in attuazione dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e dell'art. 15 del DM 471/99;

VISTO il "Protocollo d'Intesa sui fanghi" dell'8 aprile 1993, recante i "Criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e reimpiego in Laguna dei fanghi estratti dai canali di Venezia", sottoscritto, in conseguenza dell'art. 6 della legge n. 360 del 1991 e successive modificazioni, tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia e i Comuni di Venezia e Chioggia, che stabilisce una classificazione dei sedimenti sulla base della concentrazione dei contaminanti in funzione della destinazione del materiale dragato;

CONSIDERATO che nel mese di giugno 2004 l'Istituto centrale per la ricerca nelle acque marine (ICRAM) ha redatto uno studio relativo ai valori di intervento per i sedimenti in aree fortemente antropizzate con particolare riguardo al sito di interesse nazionale di Venezia;

VISTO il Piano Regolatore Portuale di Venezia;

VISTO il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2004
“Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2004, n° 3383 (G.U. n. 291 del 13 dicembre 2004) *“Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione”;*

CONSIDERATO che, sulla base dei risultati delle indagini svolte sui sedimenti presenti nei canali portuali di grande navigazione, il Commissario Delegato nominato con OPCM 3 dicembre 2004 ha stimato che le quantità da rimuovere, all'interno dei predetti canali facenti parte del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale, per riportare i fondali alla quota di 12 m, ammonta a 8.872.019 mc, di cui 6.501.891 mc appartengono alle classi “entro C” del Protocollo del 1993 e 2.370.128 mc alla classe “oltre C” del medesimo Protocollo;

ATTESO che il Commissario Delegato ha predisposto un programma finalizzato alla gestione dei sedimenti inquinati e sta svolgendo le attività di dragaggio e di gestione dei sedimenti a medio tasso di inquinamento con oneri a carico dell'Autorità Portuale di Venezia nonché le attività di gestione dei sedimenti a più alto tasso di inquinamento con oneri a carico dei fondi specificamente assegnategli;

ATTESO che il Commissario Delegato sta sviluppando tecniche di gestione dei sedimenti a più elevato livello di inquinamento che mirino a ridurre i costi di sola gestione di tali sedimenti a circa 50 €/mc;

ATTESO che il Commissario Delegato, rispetto ad un fabbisogno di 118.506.404,00 € per la gestione dei sedimenti a più elevato inquinamento, al netto degli oneri per il dragaggio ed il trasporto di tali sedimenti che resta a carico dell'Autorità Portuale di Venezia, dispone di 61.000.000,00 €;

ATTESO che al Commissario Delegato dovranno essere assegnate ulteriori risorse per la sola gestione dei sedimenti a più alto tasso di inquinamento pari a 57,5 milioni di euro, a fronte dei 61 milioni di euro già assegnati e di un fabbisogno complessivo pari a 118,5 milioni di euro;

CONSIDERATO che il problema dei sedimenti è presente anche in canali che afferiscono al Magistrato alle Acque di Venezia ed interessa 261.550 mc di sedimenti, di cui 67.100 mc appartengono alle classi "entro C" del Protocollo del 1993 e 194.450 mc alla classe "oltre C" del medesimo Protocollo;

CONSIDERATO che il fabbisogno finanziario a carico del Magistrato alle Acque di Venezia per l'escavo, il trasporto e la gestione finale dei sedimenti di cui al punto precedente è stimato in 13.645.750,00 €;

CONSIDERATO che il programma di marginamento e di escavo dei canali, oltre a rispondere all'obiettivo della messa in sicurezza nei riguardi delle acque lagunari, consente anche di mantenere le profondità previste dal Piano Regolatore Portuale, rispettando le caratteristiche delle sezioni dei canali navigabili e garantendo l'utilizzo portuale di alcune sponde;

ATTESO che il fabbisogno per la bonifica dei sedimenti lagunari è già oggetto di uno specifico Accordo di programma sulla bonifica e il ripristino morfologico dell'area lagunare antistante Porto Marghera, sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed il Magistrato alle Acque di Venezia in data 7 marzo 2006, e che il fabbisogno residuo per la gestione dei sedimenti lagunari andrà ripartito tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Magistrato alle Acque in ragione della duplice connotazione di attività di ripristino morfologico e di attività di bonifica rivestita dall'intervento medesimo;

CONSIDERATO che, nell'ambito di tale quadro complessivo, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ritiene comunque di assicurare le risorse necessarie a garantire il completamento delle attività avviate dal Magistrato alle Acque e dal Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione in materia di marginamento e retromarginamento nonché di gestione dei sedimenti a più elevato tasso di inquinamento presenti nei canali industriali e portuali, avvalendosi delle risorse assegnate dai piani nazionali delle bonifiche, dal Cipe nonché delle risorse derivanti dalle transazioni, dalle future rivalse, dall'attivazione dei poteri conferiti dalla vigente normativa, che consentono il ricorso a forme di messa in mora e di esecuzione in danno e, infine, dalle azioni di risarcimento del danno ambientale a carico dei soggetti inadempienti;

CONSIDERATO che, per poter garantire l'attuazione degli interventi di marginamento e retromarginamento, il Ministero per l'Ambiente e della Tutela del Territorio intende, altresì, attribuire al Magistrato alle Acque di Venezia la complessiva somma di 50.000.000,00 € assentita dal CIPE nella seduta del 22 marzo 2006;

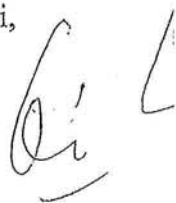
CONSIDERATO che attualmente sono intrattenute, con il supporto dell'Avvocatura dello Stato, ulteriori trattative al fine di definire la posizione di altri soggetti imprenditoriali che sono tenuti a concorrere alle attività di ripristino, e comunque di messa in sicurezza d'emergenza, dei siti inquinati di Porto Marghera;

CONSIDERATO che, in esito alle riferite trattative, si perverrà alla sottoscrizione di ulteriori Atti Transattivi in virtù dei quali saranno rese disponibili, rispetto alle risorse che i privati hanno versato o si sono già impegnati a versare ulteriori risorse;

CONSIDERATO che, per poter adeguatamente dare corso allo sviluppo degli interventi, il Magistrato alle Acque di Venezia, ferme le attività già avviate, procederà, dopo la sottoscrizione del presente atto, a completare l'affidamento di tutti i lavori di marginamento compresi nella 1° fase per le somme già disponibili, pari complessivamente a 774.895.000,00 €;

CONSIDERATO che il Magistrato alle Acque di Venezia procederà altresì, senza soluzione di continuità, alla progettazione di tutte le opere residue ed alla immediata intrapresa, ogni qualvolta sia intervenuta l'acquisizione di nuove risorse mediante la sottoscrizione di ulteriori Accordi Transattivi, ovvero mediante altre forme, all'avvio dei lavori corrispondenti alle somme rese disponibili;

CONSIDERATO che in tale quadro, in funzione delle emergenze rilevate, della complessità degli interventi, dell'estensione dell'area perimetrata, delle esigenze di soddisfacimento degli interessi ambientali di messa in sicurezza e di bonifica, nonché delle sinergie prospettabili e, pertanto, del più adeguato raggiungimento delle finalità pubbliche complessive coinvolte con effetti positivi di contenimento dei costi, si è comunemente divisato che l'esecuzione degli interventi relativi ai marginamenti, ai retromarginamenti ed alla bonifica dei sedimenti dei canali portuali e industriali presenti nell'area di Porto Marghera, fermo restando gli obblighi a carico dei soggetti obbligati all'esecuzione di interventi di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, vengano disciplinati sotto il profilo funzionale e temporale in un unico programma, nell'ambito del quale coordinare le azioni,



fissare i tempi e la successione degli interventi, massimizzare l'efficacia delle risorse disponibili e/o messe a disposizione e/o individuare le risorse necessarie e le eventuali fonti di finanziamento;

PRESO atto che lo strumento dell'Accordo di Programma, creando un contesto condiviso di impegni reciproci delle parti firmatarie, costituisce uno strumento per il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, favorendo lo sviluppo sostenibile delle attività produttive, e che le Parti convengono nella necessità di mettere in atto una strategia che impegni i soggetti sottoscrittori ad intraprendere, ognuno in relazione alle specifiche responsabilità e competenze, azioni incisive per attuare la messa in sicurezza d'emergenza, la bonifica ed il ripristino dell'area di Porto Marghera;

CONSIDERATO che le parti intendono definire, anche ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, i reciproci impegni per la attuazione degli interventi di marginamento e retromarginamento dei siti inquinati di Porto Marghera, nonché degli interventi di rimozione e gestione dei sedimenti più inquinati presenti nei canali industriali e portuali, nel rispetto delle previsioni dell'art. 3 lett. a) della L. 798/1984 e di quanto convenuto nell'Accordo per la Chimica;

CONSIDERATO che il C.I.P.E., nella seduta del 22 marzo 2006, con Delibera n. 1 in corso di formalizzazione, ha assegnato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 50 milioni di euro per la *"Bonifica dei sedimenti inquinati dei canali portuali di grande navigazione"*, quale prima tranche urgente rispetto al fabbisogno complessivo richiesto pari a 322,3 milioni di euro;

VISTA la circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro n. 32538 emanata il 9 ottobre 2003, dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI STIPULA IL PRESENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA
per gli

*"Interventi di confinamento, tramite marginamento delle sponde, delle aree a terra
incluse nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera
e di gestione dei sedimenti più inquinati presenti nei canali industriali e portuali"*

TRA

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze
- il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia
- il Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione

Articolo 1

"Premesse"

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Articolo 2

"Oggetto e finalità"

1. Il presente Accordo di Programma ha per oggetto il programma di interventi di marginamento delle sponde dei canali industriali e portuali e di isolamento verso il lato terra (retromarginamento) finalizzati al confinamento dell'area industriale del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera nonché di gestione dei sedimenti a più elevato inquinamento presenti negli stessi canali. Tali interventi, insieme alle attività di drenaggio e collettamento verso il depuratore di Fusina delle acque di falda inquinate, risultano strategici ai fini della messa in

sicurezza d'emergenza e della bonifica dell'area di Porto Marghera. Gli interventi di marginamento e retromarginamento impediscono alle sostanze inquinanti presenti nelle acque di falda e nei terreni spondali di fuoriuscire dall'area industriale e contaminare le acque lagunari, i sedimenti e l'ecosistema acquatico, facilitano l'attuazione degli interventi di bonifica dei suoli e delle falde e rispondono altresì ad una finalità di adeguamento portuale delle sponde delle diverse macroisole. Gli interventi di gestione dei sedimenti a più elevato inquinamento presenti nei canali industriali e portuali eliminano una fonte di contaminazione dalla quale vengono rilasciati, favoriti dalla risospensione a causa delle attività di navigazione, elevati quantitativi di sostanze inquinanti. Entrambi gli interventi rivestono un importante ruolo di investimento infrastrutturale e, pertanto, di valorizzazione dell'area di Porto Marghera, creando le condizioni per uno sviluppo economico della stessa.

2. Il presente Accordo di Programma costituisce il riferimento programmatico - finanziario diretto all'esecuzione degli interventi di marginamento e retromarginamento nonché di gestione dei sedimenti più inquinati presenti nei canali industriali e portuali, indicati ai successivi articoli, ed è volto a mettere in atto un'azione coordinata e integrata, al fine di ottimizzare i tempi di attuazione degli interventi stessi e di giungere ad un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse già a disposizione o che verranno acquisite.
3. Per raggiungere le finalità di cui sopra, le parti sottoscritte, con il presente accordo, individuano gli interventi di marginamento e retromarginamento delle macroisole, di gestione dei sedimenti più inquinati, i relativi costi di realizzazione, le risorse finanziarie disponibili e da acquisire, le modalità di attuazione.
4. Restano fermi gli obblighi in materia di marginamento assunti con precedenti accordi di programma dalla Regione del Veneto, dal Comune di Venezia e dall'Autorità portuale di Venezia. Restano altresì fermi gli Accordi fra il Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione e l'Autorità Portuale di Venezia in merito alla rimozione, al trasporto ed alla gestione dei sedimenti con un livello medio di inquinamento nonché alla rimozione ed al trasporto dei sedimenti a più alto livello di inquinamento presenti nei canali portuali.
5. La realizzazione degli interventi di marginamento e retromarginamento e di

rimozione dei sedimenti inquinati di cui al presente Accordo, già prevista nell'Accordo di Programma per la chimica a Porto Marghera sottoscritto in data 21 ottobre 1998 e nel relativo documento tecnico "Master Plan" per le bonifiche di Porto Marghera, permette al Magistrato alle Acque di Venezia di adempiere agli obblighi di chiusura fisica, tramite marginamento e retromarginamento, delle macroisole e di rimozione dei sedimenti inquinati presenti nei canali, assunti con la sottoscrizione degli Accordi di transazione richiamati in premessa da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dello stesso Magistrato alle Acque.

Articolo 3

"Elenco interventi e quadro programmatico"

1. Gli interventi di marginamento e retromarginamento delle macroisole di Porto Marghera e di rimozione dei sedimenti inquinati presenti nei canali industriali e portuali oggetto del presente Accordo sono elencati nel Documento Tecnico allegato (Allegato sub lettera A).
2. Sono attivati immediatamente dal Magistrato alle Acque di Venezia gli interventi di marginamento e retromarginamento e le opere associate indicate all'art. 5 come "1a fase".
3. Si prende atto che il Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione ha già attivato gli interventi di gestione dei sedimenti più inquinati dei canali industriali e portuali, coperti dalle risorse già disponibili.
4. Sono avviati immediatamente dal Magistrato alle Acque di Venezia i progetti degli interventi di marginamento e retromarginamento nonché di escavo, trasporto e gestione dei sedimenti presenti nei canali industriali e lagunari di competenza del Magistrato alle Acque di Venezia indicati all'art. 5 come "2° fase" che, allo stato attuale, non hanno copertura finanziaria. L'attuazione degli stessi sarà avviata al momento dell'acquisizione delle risorse necessarie.
5. Si prende atto che il Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione attiverà immediatamente i progetti degli interventi di gestione dei sedimenti più inquinati dei

canali portuali che allo stato attuale non hanno copertura finanziaria, al momento dell'acquisizione delle risorse necessarie.

Articolo 4

"Quadro attuativo"

1. Le parti danno atto che gli interventi individuati nel Documento di cui all'art.3 sono coerenti con gli atti di pianificazione e programmazione generale e settoriale di rispettiva competenza.

Articolo 5

"Costo degli interventi e finanziamenti"

1. Il costo complessivo stimato per il marginamento e retromarginamento delle macroisole di Porto Marghera a carico del Magistrato alle Acque ammonta a **903.984.000,00**, così suddivisi.

<i>Fase</i>	<i>Intervento</i>	<i>Importo (in €)</i>
1° fase	Marginamento (1° fase)	742.647.000
	Opere associate ai marginamenti interconnesse con interventi di competenza regionale (PIF)	30.000.000
	Totale 1° fase	772.647.000
2° fase	Marginamento (2° fase)	64.250.000
	Retromarginamento	53.405.000
	Escavo, trasporto e gestione sedimenti dei canali di competenza del MAV	13.646.000
Totale 2° fase		131.301.000
Totale complessivo		903.984.000

2. Il fabbisogno finanziario individuato per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1. viene assicurato dalle fonti di finanziamento di seguito dettagliate:

<i>Fonti</i>	<i>Importo</i>
Fondi L. 798/84 e SS.MM.	136.162.000,00
Fondi CIPE -- 12.07.1996	48.066.000,00
CIPE 1/2006 Quota C.1	50.000.000,00
Contributi Regione per indagini	1.800.000,00
Fondi da recupero spese sostenute per gestione acque di drenaggio in fase di cantiere	12.000.000,00*
Fondi da privati per opere speciali	13.900.000,00*

<i>Fonti</i>	<i>Importo</i>
Fondi da Accordo di Transazione Stato- Montedison- 31.10.2001	267.460.000,00
Fondi da Accordi Stato - Aziende di Porto Marghera	245.507.000,00
Totale	774.895.000,00

* Ammontare stimato.

- Il fabbisogno finanziario per gli interventi di marginamento e retromarginamento nonché di escavo, trasporto e gestione dei sedimenti di competenza del Magistrato alle Acque di Venezia, che alla data della stipula del presente Accordo non presenta copertura finanziaria, risulta pari a 129.053.000,00 €.
- Il costo complessivo stimato dal Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione per la gestione dei sedimenti a più elevato inquinamento dei canali portuali di grande navigazione (al netto delle operazioni di escavo e conferimento che restano a carico dell'Autorità Portuale di Venezia) è il seguente:

<i>Sedimenti a più alto inquinamento (in mc)</i>	<i>Costo di gestione finale (€/mc)</i>	<i>Costo totale (€)</i>
2.370.128	50	118.506.404

- Si prende atto che il fabbisogno finanziario individuato per la realizzazione degli interventi di cui al punto 4. è assicurato dalle fonti di finanziamento di seguito dettagliate:

<i>Fonte</i>	<i>Importo (€)</i>
Regione Veneto	55.000.000
M.A.T.T.	6.000.000
Totale	61.000.000

- Si prende atto che il fabbisogno finanziario per gli interventi di gestione dei sedimenti a più alto inquinamento dei canali portuali di grande navigazione (al netto delle operazioni di escavo e conferimento che restano a carico dell'Autorità Portuale di Venezia), che alla data della stipula del presente Accordo non presenta copertura finanziaria, risulta pari a 57.506.000 €.
- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e il Magistrato alle Acque si impegnano a continuare le azioni necessarie per reperire le risorse necessarie alla copertura residua degli interventi di cui ai punti 3. e 6. attraverso ulteriori

- transazioni. Si impegnano altresì ad avviare, ai sensi del punto 3.1 lettera b) dell'Accordo di programma per la chimica di Porto Marghera, le procedure di rivalsa nei confronti dei soggetti compresi nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera che non abbiano sottoscritto Accordi di transazione. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio comunque avvierà le procedure di esecuzione in danno nei confronti dei soggetti inadempienti nonché di risarcimento del danno ambientale nei confronti dei soggetti responsabili.
8. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio destina al Magistrato alle Acque di Venezia per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente Accordo le risorse assegnate dal CIPE nella seduta del 22 marzo 2006, pari a 50 milioni di €, già richiamate nella Tabella di cui al punto 2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio assegna le risorse provenienti dalle suddette iniziative ai soggetti attuatori in parti proporzionali al fabbisogno residuo.
 9. L'efficacia del presente Atto è condizionata alla registrazione da parte della Corte dei Conti e alla pubblicazione della Delibera C.I.P.E. n. 1 del 22 marzo 2006, in corso di formalizzazione richiamata in premessa.
 10. Il trasferimento delle risorse finanziarie di cui alle delibera CIPE è collegato al regolare monitoraggio, , così come previsto all'art. 8, degli interventi finanziati nel presente Atto.

Art. 6

"Soggetto attuatore"

1. Il Magistrato alle Acque di Venezia, tramite il proprio concessionario Consorzio Venezia Nuova, è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di marginamento e retromarginamento nonché di escavo, trasporto e gestione dei sedimenti presenti nei canali industriali e lagunari di propria competenza, di cui al presente atto, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 3 lett. a) della L. 798/1984 e del punto 3.1 lett. a) dell'Accordo per la Chimica sottoscritto in data 21.10.1998 ed approvato con D.P.C.M. del 12.2.1999. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sin d'ora, per l'impiego delle riferite risorse individua, ex art. 8 del D.P.R. 20.4.1994, n.367, nel Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia, il funzionario delegato all'attuazione degli interventi. Per la presentazione del

rendiconto annuale si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art.8 del richiamato D.P.R. 367/1994.

2. Il Magistrato alle Acque di Venezia ha già sottoscritto con il proprio concessionario Consorzio Venezia Nuova Atti Attuativi alla Convenzione Generale rep. 7191/1991. Attraverso tali Atti Attuativi sono stati attivati gli interventi di marginamento, di cui all'Allegato sub lett. B al presente Accordo, volti alla messa in sicurezza ed emergenza dei siti inquinati di Porto Marghera.
3. Il Magistrato alle Acque di Venezia si impegna a progettare e realizzare tutti gli interventi di marginamento dei Canali Industriali e le opere connesse programmati per la messa in emergenza dei siti inquinati di Porto Marghera corrispondenti alla "1° fase" di cui all'art. 5 e specificati dall'Allegato sub lett. A al presente atto.

Il Magistrato alle Acque di Venezia si impegna, inoltre, allo scopo di poter garantire il risultato finale cui sono preordinate le attività di messa in emergenza dei siti inquinati di Porto Marghera, a sottoporre al concessionario Consorzio Venezia Nuova una proposta di riformulazione delle pattuizioni contrattuali allo scopo di applicare, con riferimento agli interventi oggetto del presente atto - i cui progetti esecutivi non siano ancora stati approvati - l'istituto del "prezzo chiuso a corpo", in luogo di quello attualmente applicato della "contabilizzazione a misura" dei singoli interventi di volta in volta progettati ed approvati.

La riferita proposta si articolerà attraverso un atto a contenuto generale modificativo della Convenzione rep. 7191/1991 e, quindi, in adesione all'attuale quadro negoziale, attraverso specifici Atti Attuativi in funzione dei finanziamenti disponibili mediante i quali saranno attivati interventi ricompresi nel più ampio quadro delle pattuizioni in essere con il concessionario Consorzio Venezia Nuova che troverebbero la propria fonte legittimante nell'impegno di realizzare l'insieme degli interventi mediante "prezzo chiuso a corpo".

4. Il Magistrato alle Acque di Venezia progetta tutti gli interventi corrispondenti alla "2° fase" di cui all'art. 5 e specificati dall'Allegato sub. lettera A al presente atto. Si impegna altresì, nel rispetto delle norme di legge, a procedere, ogni qualvolta il Ministero dell'Ambiente dia comunicazione della sottoscrizione di Transazioni ovvero emerga la disponibilità di altre risorse derivanti da azioni di rivalsa, di sostituzione in danno o di risarcimento del danno ambientale idonee ad aumentare la

disponibilità da impegnare per la realizzazione degli interventi di che trattasi, alla realizzazione degli interventi riferiti alla "2° fase" di cui all'art. 5, mediante la sottoscrizione con il Concessionario dei necessari Atti Attuativi, nella forma, qualora convenuto con il Concessionario, del "prezzo chiuso a corpo".

5. Il Magistrato alle Acque di Venezia approfondirà con il Consorzio Venezia Nuova la possibilità di cartolarizzazione dei crediti derivanti dalle rivalse attivate nonché dalle azioni di risarcimento del danno ambientale.
6. Il Magistrato alle Acque di Venezia si impegna ad attivare entro il 31.12.2006 tutti i cantieri relativi di gli interventi di "1° fase" per i quali è disponibile la copertura finanziaria.
7. In relazione agli interventi residui, per i quali alla data della stipula del presente Accordo non è disponibile copertura finanziaria, per un importo pari a 129.053.000,00 € e per i quali il Magistrato alle Acque di Venezia si impegna comunque alla predisposizione dei relativi progetti, gli stessi verranno realizzati nel momento in cui si avrà una disponibilità effettiva delle risorse necessarie.
8. Il Magistrato alle Acque di Venezia si impegna a tenere informato costantemente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per la Qualità della Vita circa la realizzazione delle opere tramite l'invio di una relazione periodica con cadenza semestrale. I rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per la Qualità della Vita all'uopo nominati, saranno autorizzati altresì ad accedere nell'area di cantiere per verificare l'andamento delle attività.

Articolo 7

"Impegni delle Parti"

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
 - a) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ed in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso per quanto necessario agli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7

agosto 1990, n. 241;

- b) a procedere semestralmente al monitoraggio ed alla verifica dell'Accordo, e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Comitato Paritetico di Attuazione di cui al successivo art. 9;
- c) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- d) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'Accordo;
- e) a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;
- f) sviluppare le attività di monitoraggio, ognuno per le proprie competenze ed a dividerne i risultati;
- g) ad attivare tutte le azioni per il reperimento di risorse pubbliche e private per il completamento degli interventi previsti dal programma.

Articolo 8

"Soggetto responsabile dell' Accordo"

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, è individuato come Responsabile dell'APQ il dott. Gianfranco Mascazzini del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
2. Il soggetto responsabile dell'Accordo si impegna ad attivare le procedure necessarie a garantire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto il completo inserimento nella Banca Dati dell'Applicativo Intese delle schede intervento, redatte ai sensi delle Delibere CIPE n.44/2000 e n.76/2002, per ognuno degli interventi di cui all'articolo 3.
3. Il Soggetto responsabile dovrà:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - b) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei singoli sottoscrittori, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori e del soggetto attuatore;

- c) individuare ritardi ed inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Comitato Paritetico di Attuazione di cui al successivo art. 8;
- d) comunicare ai Soggetti sottoscrittori, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti;
- e) coordinare, nel corso dell'istruttoria dell'accordo e nei monitoraggi semestrali effettuati secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli APQ citata in premessa, la raccolta dei dati effettuata dai Responsabili di intervento e verificare la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'applicativo informatico per il monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro (di seguito denominato "Applicativo Intese") del Ministero Economia e Finanze.
- f) comunicare, nel corso dei monitoraggi semestrali ed in particolare nell'iniziale fase di aggiornamento delle schede intervento, al Ministero dell'Economia e Finanze - Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese, la lista degli interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto all'ultima versione monitorata, come indicato al par. 4.2 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa; modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
- g) assicurare, nel corso dei monitoraggi semestrali, il completo inserimento dei dati delle schede-intervento, rispettivamente, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
- h) inviare al Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese entro il 28 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno, a partire dal primo semestre successivo alla stipula dell'APQ, il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, da trasmettere successivamente al Comitato Paritetico di Attuazione;
- i) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente tale termine, segnala

l'inadempienza al Comitato Paritetico di Attuazione per le necessarie valutazioni."

4. In caso di insorgenza di conflitti, tra due o più soggetti partecipanti all'Accordo sottoscritto, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto

Articolo 9

Responsabile del singolo intervento

1. Per ogni intervento viene indicato nelle apposite "schede intervento" il "Responsabile di intervento", che nel caso di lavori pubblici corrisponde al soggetto già individuato come "Responsabile unico di procedimento" ai sensi del DPP 5 luglio 2001, n. 41.
2. Ad integrazione delle funzioni previste come responsabile di procedimento dall'art. 8 del DPP 5 luglio 2001 n. 41, il Responsabile di Intervento ai fini dell'APQ svolge nel corso dei monitoraggi semestrali i seguenti compiti:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti-cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) raccogliere ed immettere nell'Applicativo Intese i dati delle schede intervento e ne risponde della loro veridicità ;
 - d) verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;

- e) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto le schede di intervento, segnalando tempestivamente al Responsabile dell'APQ gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione
- f) trasmettere al responsabile dell'APQ la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'APQ;
- g) fornire al responsabile dell'attuazione dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento".

Articolo 10

"Procedimenti autorizzativi"

1. Restano fermi gli atti autorizzativi per gli interventi previsti già acquisiti dai singoli soggetti interessati. Gli ulteriori procedimenti autorizzativi necessari per l'attuazione del programma saranno avviati, secondo le tempistiche previste dal programma, dal soggetto attuatore.
2. I soggetti sottoscrittori si impegnano a prestare pronta collaborazione e ad adottare le determinazioni di competenza nei termini più ristretti consentiti dalle norme regolanti i disposti provvedimenti al fine di favorire l'avvio delle singole operazioni.
3. Le parti convengono che, qualora si rendesse necessario introdurre in corso d'opera variazioni qualitative e/o quantitative al progetto che sarà approvato ed autorizzato, l'istruttoria tecnica delle perizie di variante sarà riservata all'organo consultivo del Magistrato alle Acque di Venezia (Comitato Tecnico di Magistratura).
4. Il Magistrato alle Acque nella nomina delle commissioni di collaudo degli interventi designerà un componente all'uopo indicato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Articolo 11

"Disposizioni generali e finali"

1. Il presente Accordo di programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

2. Le disposizioni contenute nel presente Accordo integrano e innovano le disposizioni eventualmente contenute in accordi, patti e analoghe fattispecie negoziali, strettamente inerenti ai programmi e agli interventi oggetto dell'Accordo medesimo, stipulate anteriormente tra i soggetti sottoscrittori.
3. Previa approvazione del Comitato Paritetico di Attuazione, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
4. L'Accordo ha durata fino al completamento delle opere previste stimata in 5 anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e sarà prorogato nel caso in cui nel termine convenuto i lavori non dovessero essere ultimati.
5. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti.
6. Il quadro degli impegni e degli obblighi delineato dalle disposizioni del presente Accordo di Programma formerà oggetto, per quanto attiene alla competenza del Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande Navigazione, di apposito Atto Aggiuntivo all'Accordo stesso; che sarà predisposto, nel rispetto delle peculiari attribuzioni del predetto Commissario Delegato, al momento in cui successive transazioni renderanno disponibili ulteriori risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di interventi rientranti nell'ambito delle attività di pertinenza del Commissario medesimo.

Articolo 12

"Giurisdizione e Giudice competente"

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente accordo rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art 15 Legge n. 241/1990 e s.m.i.
2. Competente a conoscere in primo grado è il T.A.R. del Lazio.

Roma, 7 Aprile 2006





Ministero dell'economia e delle finanze

Direttore Generale del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese

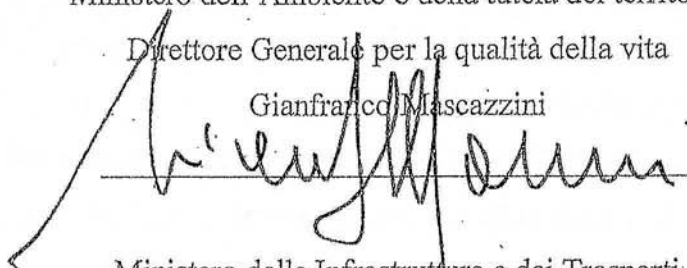
Aldo Mancurti



Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

Direttore Generale per la qualità della vita

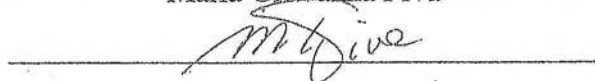
Gianfranco Mascazzini



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Magistrato alle Acque di Venezia

Maria Giovanna Piva



Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali

Portuali di Grande navigazione

Roberto Casarin

